

Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 04-09-2014.

Originale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SPOTI FRANCO	P	
2	DECCA PAOLO	P	
3	GUARNERI CLAUDIA	P	
4	PLODARI ANGELO	F)
5	BROCCHETTI ALESSANDRO	F)
6	GATTI SONIA	F)
7	TRINCA JURI	F	•
8	MILANESI CLAUDIO	F)
9	VENTURA WALTER	F)
10	PEGOIANI CRISTIAN	F)
11	PARI MATTEO	,	A
Presenti 10 Assenti 1			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LANFREDI LUIGI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI** e **TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

VISTA la Legge n. 147/2013, la quale ha modificato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214 del 22/12/2012, prevedendo che:

- "... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...";
- L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:
- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 2) il comma 9 bis, a mente del quale "... A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ..."
- 3) il comma 10, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...)

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ove è stabilito che "... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ...".

VISTO l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui "... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ...":

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decretolegge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ... ";

RICHIAMATO il D.lgs n. 504/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato decreto legge n. 201/2011;

RICHIAMATO inoltre l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

CONASIDERATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 14 luglio 2014 che ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge n. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/06.06.2013, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali risulta

necessario istituire, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze aliquota 4 per mille; relativa detrazione € 200,00;
- altri immobili, aliquota 9,80 per mille

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2014, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n.0, contrari n.2 (Ventura e Pegoiani), espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- a) di determinare per l'anno 2014 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014 come segue:
 - abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze aliquota 4 per mille;
 - altri immobili, aliquota 9,80 per mille
- b) di determinare la seguente detrazione per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1-A8-A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- c) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- d) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04.09.2014;
- e) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- f) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica (Art.49, comma L. T.U. approvato con D.L. 267/2000)

J VISTO si esprime parere Favorevole

motivazioni allegate


Pralboino, 28-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. DOMENICA AIMO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile (Art.49, comma 1, T.U. approvato con D.L. 267/2000)

Pralboino, 28-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag, DOMENICA AIMO





IL SEGRETARIO COMUNALE LANFREDI LUIGI LUIGI

ADEMPÈMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di-questo Comune per 15 giorni dal 17-09-2014 al 02-10-2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LANFREDI LUIGIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-10-2014, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,